

Parte Integrativa 2

REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

REATI TRIBUTARI

Consiglio di Amministrazione del 11/06/2021

INDICE

Parte Integrativa 2

1. Funzione della Parte Integrativa 2.....	3
2. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) e di abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001).....	4
2 bis. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)	21
3. Processi sensibili nell’ambito dei reati societari e di abuso di mercato	28
3 bis . Processi sensibili nell’ambito dei reati tributari.....	29
4. Regole Generali	29
4.1 Il sistema in linea generale.....	29
4.2 Principi generali di comportamento	30
5. Procedure specifiche	34
5.1 Gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del Gruppo	34
5.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.....	36
5.3 Operazioni relative al capitale sociale di Finaosta o delle sue controllate / partecipate	36
5.4 Gestione delle informazioni e dell’attività di investimento mobiliare – Gestione della liquidità	36
5.5 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	37
6. Prevenzione del rischio di commissione di reati tributari.....	37
7 Le verifiche dell’organismo di controllo.....	39
8. Profili disciplinari e sanzionatori.	39

1. Funzione della Parte Integrativa 2

La presente Parte Integrativa coglie la necessità di individuare gli ambiti di attività aziendale esposti al rischio di commissione di reati societari, di abuso di mercato ovvero di reati tributari.

Conseguentemente ne regola lo svolgimento, in aderenza alle previsioni della normativa primaria, regolamentare e tecnica vigente in materia, imponendo regole di condotta ulteriori ed istituendo procedure operative adeguate al fine di delineare un sistema di governo dell'impresa in ottica di legalità, trasparenza ed efficienza, volto ad impedire il verificarsi dei reati che saranno qui di seguito considerati e l'eventuale esposizione della società alle connesse sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Integrativa ha lo scopo di :

- a) dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di Finaosta S.p.A. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'organismo di controllo e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

L'eventuale violazione della normativa primaria di riferimento (Codice Civile e Legislazione in materia societaria, bancaria, finanziaria e tributaria), regolamentare (regolamenti e comunicazioni di Banca d'Italia e Consob, regolamenti, circolari amministrative e provvedimenti delle Agenzie fiscali) e tecnica (principi contabili

nazionali e sovranazionali riconosciuti), nonché del Modello Organizzativo e delle procedure specifiche istituite da Finaosta S.p.A., anche non espressamente richiamate dalla presente Parte Integrativa, è fonte di responsabilità con applicazione di provvedimenti disciplinari sulla base di quanto previsto indicato nel Capitolo 8 - Sistema Disciplinare della Parte Generale del Modello in esito al relativo procedimento. Analoghe violazioni commesse da soggetti non legati alla Società da un rapporto di appartenenza, daranno luogo all'esperimento di un'azione di responsabilità civile alla ricorrenza dei relativi presupposti.

2. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) e di abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Integrativa deve essere applicata in funzione preventiva del rischio di commissione di reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) e di abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001).

Il gruppo di reati in questione era stato introdotto nell'area di rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente dal D.Lgs. 61/2002, con particolari limitazioni quanto a profilo soggettivo (risultava rilevante il solo illecito societario commesso da amministratori, direttori generali, liquidatori e sottoposti alla loro vigilanza) ed a criterio di imputazione (risultava rilevante l'illecito societario commesso nell'interesse della società, in violazione degli obblighi di vigilanza inerenti alla carica); la recente modifica apportata con la Legge 69/2015 ha ricondotto la disciplina al modello generale, riproponendo la formula della mera previsione di punibilità per l'ente in ordine ai reati societari ivi specificamente previste, che già caratterizza tutti gli altri reati presupposto : di talché i confini soggettivi tornano a coincidere con le previsioni delle singole fattispecie incriminatrici (se ne tratterà brevemente con riferimento a ciascuna di esse in prosieguo) e l'attribuzione di responsabilità ad essere modellata sui consueti criteri previsti negli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono qui di seguito le singole ipotesi di reato societario e di abuso di mercato chiamate dagli artt. 25 ter e 25 sexies D.Lgs. 231/2001 quale presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

Pare opportuno premettere che i reati societari individuati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 come titolo per la correlativa responsabilità amministrativa dell'ente possono essere realizzati esclusivamente attraverso un comportamento doloso (ad eccezione, almeno secondo una possibile linea interpretativa, della contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 cod. civ., che parrebbe ammettere la forma colposa) e che la società ne potrà risultare responsabile in via amministrativa allorché siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (il che rende in concreto difficilmente ipotizzabile la fattispecie di responsabilità amministrativa con riferimento a taluni reati societari, malgrado la loro astratta tipizzazione legale : si pensi, ad esempio, alle ipotesi di reato previste a tutela dell'integrità del capitale sociale – cfr. artt. 2626, 2627, 2628 cod. civ. - giacché non si vede come fatti che attentano ad un bene giuridico di cui l'ente è titolare possano essere commessi nel suo interesse o vantaggio); nondimeno le suddette ipotesi meritano attenzione con riferimento alla gestione delle partecipazioni (che potrebbero evidenziare – a fronte del possibile coinvolgimento nel reato di soggetti organici a Finaosta S.p.A. – un interesse o vantaggio per quest'ultima).

1) False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 cod. civ.)

Secondo le previsioni dell'art. 2621 cod. civ. *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La norma delinea un reato c.d. proprio, richiedendo che la condotta tipica sia tenuta da un soggetto qualificato : le false comunicazioni sociali devono necessariamente provenire da amministratori, sindaci, liquidatori o dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili; secondo la regola generale fissata dall'art. 110 c.p., una volta verificata tale situazione, sarà ipotizzabile il concorso nel reato anche di soggetti privi della suddetta qualifica (c.d. estranei) .

Il reato può essere realizzato attraverso una duplice condotta comunicativa: l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (ossia l'informazione inveritiera); ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge (ossia l'informazione parziale o reticente).

L'informazione societaria, inveritiera o reticente, per assumere rilevanza penale deve presentare le caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice.

Quanto all'oggetto, deve concernere :

- fatti materiali, vale a dire concernenti fatti di gestione aziendale; restano escluse circostanze ipotetiche, impressioni soggettive, apprezzamenti opinabili, ecc.
- rilevanti, vale a dire idonei ad influire sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: una volta sopresse le soglie contenute nella formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. risultante dalla precedente dizione introdotta con la Legge n. 61/2002¹, l'area di rilevanza dell'informazione resta segnata da un parametro ad apprezzamento liberamente discrezionale, rappresentato dalla capacità di influenzare le conseguenti decisioni dei destinatari, come conferma la stessa connotazione di idoneità decettiva impressa dalla norma alla condotta; così contrassegnata l'area di rilevanza, il falso potrà allora riguardare tanto la quantificazione del fatto (ad esempio, l'inveritiera indicazione numerica del valore di un credito) quanto la sua qualificazione (riguardante, ad esempio, l'appostazione di determinati costi);
- non rispondenti al vero, vale a dire falsi : con ciò deve intendersi, secondo l'esegesi della norma recentemente avvalorata dall'intervento della Cassazione a Sezioni Unite², non solo il contrasto fenomenico rispetto alla realtà, ma anche l'apprezzamento valutativo difforme dai criteri normativamente fissati (si pensi, a livello nazionale, alla disciplina dettata negli artt. da 2423 a 2427 cod. civ. ovvero, a livello europeo, alla direttiva 2013/34/UE) o dai criteri tecnici generalmente accettati (si pensi ai principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità o internazionali IAS/IFRS dettati dall'International Accounting Standard Board), senza adeguata informazione giustificativa ed in modo concretamente idoneo ad indurre in errore il destinatario.

Quanto alla forma, l'informazione inveritiera o reticente deve essere veicolata unicamente attraverso il bilancio (in qualsivoglia parte che compone il fondamentale documento contabile : stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario), attraverso le relazioni ovvero le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (restano irrilevanti le comunicazioni a destinatario unico, pubblico o privato che sia, salva l'ipotesi di reato di cui all'art. 2638 cod. civ. nel caso dell'autorità di controllo).

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo, richiedendo la norma incriminatrice che la falsa esposizione avvenga "*consapevolmente*" : occorrono pertanto la coscienza e volontà del fatto materiale (il soggetto agente deve

¹ A questa stregua, la punibilità restava esclusa laddove le falsità o le omissioni non alterassero in modo sensibile la rappresentazione societarie, e comunque nel caso di "*variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%*", di "*variazione del patrimonio netto non superiore all'1%*" e ancora di "*valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta*".

² Cfr. Cass. Sez. Unite 31.3.2016 n. 22474.

rapresentarsi la falsità dei dati esposti e l'obbligatorietà di quelli omessi, nella consapevolezza della attitudine ingannevole dell'informazione propalata); nondimeno sarà altresì necessario un ulteriore fine particolare che deve orientare la condotta, rappresentato dall'ingiusto profitto per sé o per altri.

Il seguente art. 2621 bis cod. civ. attenua la previsione sanzionatoria (reclusione da sei mesi a tre anni) in costanza di fatti di lieve entità, avuto riguardo a natura e dimensioni della società, modalità ed effetti della condotta.

Un più severo trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a otto anni) e più stringenti limiti comportamentali connotano invece la previsione del fatto di false comunicazioni sociali nelle società quotate secondo il disposto dell'art. 2622 cod. civ..

Rientrano in tale nozione le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e vi sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Fermi i requisiti strutturali richiesti dalla fattispecie prevista nell'art. 2621 cod. civ., il precetto per le società quotate e per quelle che vi sono equiparate si amplia per quanto attiene all'oggetto ed alla forma comunicativa.

Sotto il primo profilo, si richiede che l'informazione inveritiera concerna fatti materiali in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo d'appartenenza, senza alcuna limitazione in termini di rilevanza (non così l'informazione reticente che seguita ad essere segnata dai limiti usuali) : salva la potenzialità decettiva della condotta (*"in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore"*), l'estensione a fatti marginali si giustifica in ragione della più generalizzata destinazione impressa alla comunicazione (rivolta alla platea dei "risparmiatori") e della connessa esigenza di tutela per il regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Per quanto attiene alla forma comunicativa, le comunicazioni sociali ricomprendono qualsivoglia dichiarazione diretta ai soci o al pubblico, orale o scritta : non solo pertanto quella imposta per legge, ma altresì quella eventualmente resa in conseguenza di iniziative liberamente adottate.

Al riguardo pare opportuno sottolineare che l'equiparazione introdotta dall'art. 2622 secondo comma n. 3 comporta l'applicazione della più rigorosa fattispecie prevista per la società quotata anche alla sua controllante; nell'assenza di differenti

indici normativi, deve ritenersi che la società capogruppo, laddove eserciti un controllo su società emittenti strumenti finanziari ammessi in un mercato regolamentato, pur non essendo a propria volta emittente, dovrà comportarsi come se lo fosse : e ciò a prescindere dal fatto che la comunicazione emessa dalla capogruppo abbia attinenza con l'attività della controllata emittente, oppure sia riferita a differenti aspetti della situazione economica, patrimoniale o finanziaria propria o del gruppo.

2) *Impedito controllo (artt. 2625 secondo comma cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato si configura allorché gli amministratori della società impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti o la realizzazione di altri idonei artifici, cagionando in tal modo un danno ai soci. In carenza del pregiudizio per i soci, le condotte di impedito controllo integrano un illecito amministrativo.

La condotta tipica si articola in due modalità : l'occultamento di documenti o la realizzazione di artifici, suscettibile di ricomprendere qualsivoglia forma di alterazione della realtà esterna.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 39/2010 è stato eliminato il riferimento alle *“attività di revisione ... attribuite alle società di revisione”*, trovando ivi la materia della revisione contabile autonoma ed organica disciplina, con contestuale esclusione delle relative fattispecie penali dai presupposti per la responsabilità amministrativa dell'ente³.

L'attività di controllo è principalmente quella dei sindaci, al fine di assicurare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza con il bilancio; solo ove non sussista il collegio sindacale (come per le società di persone ovvero a responsabilità limitata in cui non sia stato nominato) il controllo sulla gestione sociale e sull'amministrazione del patrimonio dell'ente compete ai soci in via sussidiaria.

Il danno per i soci, che segna il discrimine tra la fattispecie penale (sanzionata con la reclusione fino ad un anno e procedibile a querela della persona offesa da identificare nel socio) e quella amministrativa, deve essere inteso in senso patrimoniale.

Secondo le regole generali, trattandosi di delitto, l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo, vale a dire dalla coscienza e volontà di impedire il controllo attraverso le modalità specificate, nella consapevolezza di arrecare un danno ai soci.

³ Come confermato da Cass. Sez. Unite 34476/2011.

3) *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 cod. civ.)*

Il capitale sociale rappresenta il patrimonio che non può essere oggetto di disposizione perché destinato ad assicurare la funzionalità dell'impresa collettiva ed a garantire i terzi che con questa intrattengono rapporti; il suo valore deve pertanto fondarsi su un riscontro economico effettivo.

La fattispecie di formazione fittizia del capitale sociale intende appunto tutelarne l'integrità e l'effettività attraverso la previsione di specifiche condotte che vi recano pregiudizio incidendo negativamente nei momenti di costituzione o di aumento.

Si tratta di un reato proprio (può essere realizzato da soggetti che rivestono determinate caratteristiche), a forma vincolata (deve essere realizzato attraverso determinate modalità) e d'evento (deve produrre un certo risultato).

Possono essere soggetti attivi del delitto di formazione fittizia del capitale sociale unicamente gli amministratori ed i soci conferenti, salva l'usuale possibilità del concorso nel reato anche da parte di soggetti estranei secondo le regole generali.

Le specifiche condotte tipizzate dall'art. 2632 cod. civ. consistono nella :

- attribuzione di azioni o di quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale;

- sottoscrizione reciproca di azioni e quote tra distinte entità societarie, sicché annullandosi per compensazione determinano unicamente una lievitazione formale del capitale numerico senza alcun effettivo apporto patrimoniale;

- sopravvalutazione rilevante del conferimento dei beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione; in questo caso, il parametro della rilevanza sembra rinviare ad un apprezzamento liberamente discrezionale, pur dovendosi tenere presente il criterio previsto dall'art. 2343 comma quarto cod. civ. laddove impone una proporzionale riduzione del capitale sociale ed il contestuale annullamento delle azioni che risultano scoperte in caso di scarti superiori ad un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo, salva la possibilità per il socio conferente di versare la differenza in denaro .

L'evento costitutivo del delitto prodotto dalle condotte suddette sarà rappresentato dalla formazione o dall'aumento del capitale sociale, cui non corrisponde tuttavia un effettivo valore patrimoniale.

Trattandosi di delitto (punito con la reclusione fino ad un anno) richiede il dolo, da individuare nella consapevolezza e volontà di formare fittiziamente il capitale sociale attraverso le modalità descritte.

4) *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

L'effettività del capitale sociale, sopra considerata nel momento genetico, viene in questo caso tutelata per la durata della società, sanzionando con la pena della reclusione sino ad un anno forme surrettizie di restituzione dei conferimenti prestati dai soci e destinati stabilmente all'attività imprenditoriale comune (c.d. capitale di rischio).

La restituzione del capitale di rischio ai soci è operazione eccezionale, che può avvenire unicamente in situazione tipiche e con l'osservanza di determinate

garanzie procedurali previste dalla legge : al di fuori di questi casi è vietato all'amministratore qualsivoglia restituzione, in forma specifica o per equivalente, del conferimento al socio.

Si tratta di un reato proprio : possono esserne autori unicamente gli amministratori della società; poiché la fattispecie presuppone un certo coinvolgimento del socio che riceve il conferimento, si deve ritenere ammissibile il suo concorso nel reato ogni qual volta abbia prestato un contributo, morale o materiale, alla realizzazione del fatto che vada oltre la mera percezione (già di per sé contemplata nella forma monosoggettiva a carico del solo amministratore e non espressamente sanzionata). La condotta si realizza attraverso l'indebita restituzione dei conferimenti effettuati (c.d. capitale versato) dai soci, ovvero attraverso la loro liberazione dall'obbligo di effettuarli (c.d. capitale sottoscritto).

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico : la consapevolezza e volontà di tenere la condotta tipica è sufficiente ad integrarne la dimensione psicologica, a prescindere da ulteriori finalità eventualmente perseguite dall'amministratore.

5) *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Nella medesima ottica di protezione del capitale sociale si colloca anche la fattispecie di cui all'art. 2627 cod. civ., che punisce con l'arresto fino ad un anno il caso degli "amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere restituite", sempre che il fatto non sia altrimenti previsto come reato più grave.

Come nell'ipotesi precedente, anche questa previsione è strutturata in forma di reato proprio degli amministratori, senza previsione di punibilità per i soci che si limitino alla mera percezione : costoro potranno risponderne a titolo di concorso allorché tengano un contegno ulteriore, contribuendo alla distribuzione illegale.

La condotta tipica è costituita dalla ripartizione illegale di utili o riserve, vale a dire dalla distribuzione indebita operata dagli amministratori a beneficio dei soci ed avente ad oggetto l'utile, rappresentato dall'incremento del patrimonio netto registrato nell'esercizio (utile d'esercizio) o, più propriamente, dall'incremento del patrimonio netto rispetto al capitale nominale (utile di bilancio, che tiene conto dell'andamento relativo non solo all'esercizio di riferimento, ma all'intera vita sociale).

La nota di illiceità sopravviene nel caso di ripartizione di utili non effettivamente conseguiti (giacché, non essendosi registrato alcun effettivo incremento patrimoniale, la distribuzione finirebbe per intaccare il capitale sociale), ovvero destinati per legge a riserva (la legge infatti impone talora un vincolo di indisponibilità per gli utili realizzati, a garanzia del capitale contro le perdite : ex art. 2430 cod. civ., una quota pari alla ventesima parte degli utili netti annuali deve essere destinata a riserva fino alla concorrenza complessiva di un quinto del capitale sociale; ex art. 2431 cod. civ., il sopraprezzo delle azioni emesse non può essere distribuito fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale; ex art. 2426 n 4 cod. civ., sono iscritte tra le riserve indisponibili le plusvalenze da partecipazioni in imprese controllate o collegate; ex art. 2357 cod. civ., in caso di acquisto di azioni proprie, un importo pari al prezzo delle azioni deve essere destinato a riserva indisponibile), ovvero di ripartizione di riserve – anche non costituite con utili – che non possono per legge essere distribuite.

La fattispecie di reato in questione, punita con la pena dell'arresto, appartiene al novero delle contravvenzioni, le quali ammettono invariabilmente una responsabilità per dolo o per colpa; né sembra possibile rintracciare nella della norma indici strutturali che ne impongano una lettura in senso inequivocabilmente doloso : sicché si deve ritenere che il reato possa concretizzarsi anche allorché la ripartizione degli utili inesistenti o indisponibili consegua in ragione di negligenza, imprudenza, violazione di norme aventi ad oggetto la materia in questione. A ben vedere anzi, posta l'espressa clausola di sussidiarietà che apre la fattispecie – *“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”* – è proprio la variante colposa a conservare uno spazio di applicabilità alla norma in questione, giacché nei casi di responsabilità dolosa finiscono per sovrapporsi sempre le previsioni assorbenti dei più gravi delitti di appropriazione indebita aggravata e di infedeltà patrimoniale.

Il secondo comma dell'art. 2627 cod. civ. prevede una causa estintiva del reato nel caso di restituzione degli utili o di ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

6) *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Anche l'art. 2628 cod. civ. si pone a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili per legge, evitando che possano essere effettuati conferimenti tratti dallo stesso patrimonio sociale o dal patrimonio della società controllata e senza alcun reale apporto dall'esterno, ovvero che i conferimenti possano essere indebitamente restituiti con conseguente diluizione del patrimonio sociale o della controllante.

Vi si prevede il fatto degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; la fattispecie è identicamente ripetuta per il caso in cui la condotta di acquisto o sottoscrizione cada su azioni o quote emesse dalla società controllante.

Il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La sottoscrizione e l'acquisto di azioni o quote sociali, ovvero di azioni o quote della controllante, assurgono a rilevanza penale a due condizioni : nel caso in cui esulino dai limiti legislativamente previsti (sfuggono alle previsioni sanzionatorie i casi di acquisto e sottoscrizione di quote o azioni che non violano la normativa civilistica di riferimento, ad es. artt. 2357, 2357 bis, 2357 ter, 2359 bis, 2454, 2474, 2529 cod. civ.); determinino un pregiudizio per il capitale sociale o per le riserve obbligatorie

(si tratta di un reato di danno, richiedendo la norma che risulti effettivamente cagionata una lesione all'integrità del capitale sociale o alle riserve non distribuibili). Il dolo è generico; richiede la consapevolezza e volontà di realizzare il fatto tipico, estesa alla situazione di versare fuori dei casi consentiti dalla legge.

7) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

L'art. 2629 cod. civ. sanziona penalmente il fatto degli amministratori che effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e cagionando loro un danno. Tale delitto è punibile a querela della persona offesa (cioè il creditore cui l'operazione ha cagionato danno) e si estingue nel caso in cui il danno sia risarcito prima del giudizio.

Il rinvio normativo che contrassegna la condotta ha carattere aperto e deve essere riferito a qualsivoglia norma posta a tutela delle ragioni creditorie; in particolare deve essere colto nella serie di disposizioni del codice civile che attribuiscono ai creditori un potere di opposizione alla realizzazione di talune operazioni societarie pregiudizievoli per i propri interessi in quanto idonee a minare la consistenza della garanzia patrimoniale per il relativo soddisfacimento, prevedendo situazioni tipiche e conseguenti garanzie procedurali.

Atteso l'ambito tracciato dalla norma, vengono in considerazione le operazioni straordinarie di riduzione facoltativa (e altrimenti legittima; ove non lo fosse, il caso sarebbe riconducibile alla fattispecie dell'art. 2626 cod. civ.) del capitale, di fusione con altre società e scissione. In siffatte situazioni la relativa deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese e non può essere eseguita prima di un certo termine dalla sua iscrizione, ovvero allorché i creditori abbiano proposto opposizione, salva autorizzazione del tribunale il quale può disporre che la società presti adeguata garanzia, ovvero – nel caso della fusione – salvo il pagamento del creditore opponente, il deposito delle somme necessarie, o ancora la relazione di una società di revisione, redatta per tutte le società partecipanti alla fusione, la quale asseveri sotto propria responsabilità che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori in considerazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle società (cfr. art. 2306, 2445, 2503, 2506 ter cod. civ.).

Qualsivoglia violazione della normativa di riferimento per la tutela dei creditori è suscettibile di integrare la condotta tipica (il reato potrà essere realizzato, ad esempio, portando ad esecuzione la delibera di riduzione del capitale senza previa pubblicazione, ovvero in costanza di opposizione di un creditore e senza autorizzazione del tribunale, ovvero senza prestazione della garanzia disposta, ecc.). Ai fini dell'integrazione della fattispecie, sarà altresì necessario che la condotta tipica cagioni un danno ai creditori, da intendersi come impossibilità di spontaneo adempimento da parte della società debitrice rendendo necessario il ricorso all'esecuzione forzata.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico (coscienza e volontà del fatto tipico), esteso all'elemento normativo : l'amministratore deve

avere consapevolezza di agire violando la normativa posta a presidio delle ragioni creditorie.

8) *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

L'art. 2633 cod. civ. punisce, a querela della persona offesa, i liquidatori (nominati dall'assemblea dei soci o dal presidente del tribunale, allorché si verifichi una causa di scioglimento della società) che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento, cagionano danno ai creditori medesimi.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato. La previsione incriminatrice tutela le ragioni dei creditori sociali ed il loro diritto ad essere soddisfatti prima dei soci nella fase di scioglimento e liquidazione della società.

Si tratta di una fattispecie di danno che si configura unicamente nel caso in cui le ripartizioni (anche parziali) tra i soci effettuate prima del pagamento a favore dei creditori, ovvero dell'accantonamento delle somme a ciò necessarie, arrechino un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie: il danno sarà individuabile allorché, a seguito della anticipata ripartizione e dell'omesso accantonamento, l'ammontare dei crediti risulti superiore alle risorse disponibili per i creditori.

Il relativo coefficiente psicologico è rappresentato dal dolo generico, consistente nella volontà di procedere alla ripartizione tra i soci, con la consapevolezza di arrecare danno ai creditori, non essendo costoro stati pagati o accantonate le risorse a ciò necessarie.

9) *Influenza illecita sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Il delitto di Influenza illecita sull'assemblea consiste nel fatto di colui che, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque: la previsione incriminatrice non è ristretta al fatto dei soli amministratori, bensì è chiamato a risponderne qualsivoglia soggetto che lo commetta.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta connotata dai requisiti della simulazione e della frode che deve produrre il risultato di determinare la maggioranza assembleare.

La dizione consente di includere nel raggio di azione della fattispecie tutte le condotte che introducono una alterazione della realtà (ricorso a prestanome o a negozi simulati per coprire soci non legittimati al voto, affermazione di presenze inesistenti al momento del voto, distorsione dei voti effettivamente espressi, ecc.), una artificiosa elusione delle disposizioni in tema esercizio del diritto di voto (ad esempio attraverso l'impiego di azioni non collocate, ovvero l'inclusione di azioni eventualmente prive del diritto di voto – di risparmio, di godimento - nel conteggio

ai fini della votazione), una possibile forma di corruzione privata che si realizza attraverso il c.d. mercato di voto.

Tale condotta deve poi causare l'evento rappresentato dalla determinazione della maggioranza assembleare; secondo la dizione della norma, la condotta deve determinare un capovolgimento del rapporto tra maggioranza e minoranza con creazione di un risultato non genuino (verificabile attraverso la c.d. prova di resistenza, codificata nell'art. 2377 comma quarto cod. civ. : si tratta di quantificare i voti alterati dalla condotta fraudolenta e detrarli da quelli favorevoli alla delibera per verificare quale sia il conseguente impatto sul raggiungimento della maggioranza); la giurisprudenza, peraltro, sembrerebbe orientata a ritenere sufficiente anche la mera deliberazione anomala, in quanto connessa a qualsivoglia alterazione numerica della maggioranza.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico : oltre alla coscienza e volontà del fatto, è necessario che il soggetto abbia agito al fine di procurare a sé o altri un profitto ingiusto.

10) Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

L'art. 2637 cod. civ. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero per i quali non sia stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità di banche o di gruppi bancari.

Si tratta di un reato comune, potendo essere realizzato da "*chiunque*".

Tre sono le modalità di realizzazione :

a) la manipolazione informativa, che si concretizza nella diffusione di notizie false : vale a dire la divulgazione ad una pluralità di destinatari, attuata con qualunque mezzo comunicativo, di notizie false (contrarie al vero, oppure esagerate e tendenziose – secondo il dettato della legge antecedente alla riforma del 2005 – dovendosi ritenere che anche una comunicazione amplificata e strumentale contenga elementi distorsivi del vero suscettibili di indurre nel destinatario una rappresentazione inadeguata della realtà);

b) la manipolazione operativa che si concretizza nella attuazione di operazioni simulate : cioè attraverso il compimento di atti dotati di attitudine ingannatoria, rappresentando una situazione apparente cui non corrisponde alcuna realtà effettiva, ovvero cui corrisponde una realtà diversa;

c) la manipolazione operativa che, in via residuale, si concretizza attraverso qualsivoglia altro artificio : potrà essere integrata da qualsivoglia atto che, alla luce delle modalità di realizzazione, del contesto esecutivo e ambientale assume una attitudine distorsiva del gioco di domanda ed offerta, in grado di ingannare gli operatori di mercato condizionandone le relative scelte .

Tali comportamenti devono essere concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione (accrescimento, diminuzione, forzato mantenimento) del prezzo degli strumenti finanziari non quotati, ovvero dell'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari : ai fini della sussistenza del reato è sufficiente la potenziale alterazione dei prezzi, non richiedendosi che la stessa sia effettivamente conseguita (nei fatti la realizzazione del risultato finirà ragionevolmente per assurgere a fattore sintomatico e dimostrativo).

Rispetto all'omologa fattispecie di manipolazione del mercato cui all'art. 185 T.U.F. (su cui infra), il delitto di aggio art. 2637 cod. civ. si differenzia unicamente quanto all'oggetto materiale : rappresentato - in termini negativi - nella fattispecie societaria da strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea, laddove nella prima rilevano esclusivamente gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; l'art. 2637 cod. civ. contempla inoltre un secondo evento di pericolo alternativo, identificato nella negativa incidenza sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Il delitto di cui all'art. 2637 cod. civ. è punito a titolo di dolo generico : la fattispecie richiede la volontà del fatto, nella consapevolezza del carattere falso delle notizie propalate, della natura simulata delle operazioni poste in essere e del carattere fraudolento degli altri mezzi, e della loro idoneità ad alterare il corso di mercato dei prezzi ed a pregiudicare l'affidamento del pubblico nelle banche.

11) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.)

Il reato in esame si configura allorché venga violata la normativa civilistica di riferimento in materia di "*interessi degli amministratori*" contenuta nell'art. 2391 primo comma cod. civ., ove dalla violazione derivi un danno per la società o per i terzi. Si procede d'ufficio e la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Possono esserne autori unicamente gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o europei, ovvero diffusi in misura rilevante tra il pubblico a sensi dell'art. 116 T.U.F., nonché società sottoposte a vigilanza, tra cui – per quanto qui interessa – rilevano quelle sottoposte a vigilanza a sensi del Testo Unico Bancario.

La condotta si esaurisce nella violazione del precetto fissato dall'art. 2391 comma primo cod. civ. : "*l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile*".

Appare pertanto evidente che il raggio di azione della norma, imponendo la comunicazione di ogni interesse, diretto o indiretto, dell'amministratore (c.d. full

disclosure) risulti più ampio di quanto non lasci intendere la relativa intitolazione incentrata sulla situazione conflittuale : in realtà deve essere oggetto di comunicazione qualsivoglia interesse dell'amministratore e non solo l'interesse in conflitto con quello sociale; per contro, la norma non pone all'amministratore personalmente interessato un obbligo di astensione dal partecipare alla riunione consiliare, ma unicamente quello di metterne a parte gli altri componenti dell'organo gestorio e il collegio sindacale; deve pertanto ritenersi che la precauzione della mancata partecipazione non dispensi l'amministratore dall'obbligo di comunicare il proprio interesse ad una determinata operazione.

Un obbligo di astensione è posto, in aggiunta, all'amministratore delegato rispetto all'esecuzione dell'operazione cui è interessato, dovendo investire l'organo collegiale.

Pur non essendo espressamente richiesto dalla norma, pare logico inferire dalla ratio della disposizione – volta alla completa informazione degli altri amministratori e del collegio sindacale in ordine agli interessi connessi ad una determinata operazione – che la comunicazione pervenga loro in tempo utile per consentire di assumere le determinazioni in modo adeguatamente informato prima della relativa delibera.

La mera violazione del precetto civilistico non basta : è necessario che la condotta cagioni altresì una lesione agli interessi patrimoniali della società o dei terzi.

Secondo i principi generali della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in ordine alla prospettiva di vantaggio o interesse dell'ente attraverso il reato, appare pertanto chiaro che la società potrà essere chiamata a risponderne unicamente nel caso in cui risultino danneggiati soggetti terzi.

Il reato è retto da un dolo generico, occorrendo la consapevolezza dell'interesse, la volontaria omissione comunicativa (o partecipazione esecutiva per l'amministratore delegato) e causazione del danno.

12) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

L'art. 2638 cod. civ. tutela la funzione pubblica di vigilanza sulle società, in speculare posizione rispetto al controllo privatistico oggetto della tutela penale all'art. 2625 cod. civ., riconducendo ad unità generalizzata previsioni specifiche adottate in riferimento a determinati settori (in particolare finanza/Consob, banche/Banca d'Italia).

Vi sono contenute due distinte ipotesi delittuose.

Il primo comma punisce le false informazioni all'autorità di vigilanza al fine di ostacolarne l'attività, rese secondo una duplice modalità di realizzazione : l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (laddove il riferimento alla materialità del fatto esclude la rilevanza di apprezzamenti di carattere meramente soggettivo ed opinabile, includendovi invece le valutazioni da elaborare alla stregua di parametri normativi o tecnici di

generalizzata accettazione); l'occultamento, totale o parziale, con altri mezzi fraudolenti di fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società che avrebbero dovuto essere comunicati. La punibilità di siffatte condotte richiede che siano tenute al fine di ostacolare lo svolgimento l'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza, sicché il dolo è specifico.

Il secondo comma punisce l'ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, realizzato attraverso qualsivoglia forma anche omettendo comunicazioni doverose : l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza può derivare causalmente da qualsiasi condotta che impedisca all'autorità pubblica di svolgere le sue funzioni ed è punito a titolo di dolo generico.

Sotto il profilo soggettivo, ne possono essere autori unicamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

La ratio della previsione incriminatrice deve essere rintracciata nella esigenza che i rapporti intercorrenti tra società controllata e autorità controllante si sviluppino secondo corrette modalità di comunicazione e relazione, al fine di consentire una piena legittimità ed efficienza dell'attività di vigilanza.

13) Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis comma primo cod. civ.)

A seguito del recente restyling apportato dal D.Lgs. 38/2017, l'art. 2635 comma primo cod. civ. viene a punire – salvo che il fatto costituisca più grave reato - gli amministratori e i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero i soggetti che esercitino altre funzioni direttive nell'ambito organizzativo della società, i sindaci e i liquidatori, i quali- anche per interposta persona – sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà : la sanzione è fissata nella reclusione da uno a tre anni.

Il seguente capoverso affianca alle suddette figure apicali anche “*chi è sottoposto alla loro direzione o alla vigilanza*”, con espressione idonea ad abbracciare tanto i dipendenti subordinati quanto eventuali collaboratori esterni : alla mansione sottordinata dell'autore corrisponde un contenimento della pena, da quindici giorni ad un anno e sei mesi di reclusione.

Rispetto alla precedente versione, appare eliminato il riferimento alla necessaria causazione di un documento alla società; neppure risulta più necessario l'effettivo compimento dell'atto ovvero la sua omissione : il comportamento “comprato” diventa piuttosto l'oggetto del dolo specifico (è sufficiente corrompere per l'atto contrario agli obblighi, senza che sia necessaria la sua realizzazione). La fattispecie risulta pertanto strutturata intorno alla stipula dell'accordo corruttivo finalizzato al compimento o alla omissione dell'atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Echeggiando il modello del reato contro la pubblica amministrazione, il terzo comma estende l'identico trattamento sanzionatorio a chi dà, promette ovvero offre l'utilità.

Malgrado il forte carattere innovativo della modifica, resta confermata la punibilità a querela della persona offesa, *“salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi”* nel qual caso si procede d'ufficio secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2635 cod. civ..

L'art. 2635 bis cod. civ., di nuova introduzione, estende la punibilità al caso dell'istigazione non accolta, con riferimento tanto alla posizione del corruttore (offerta non accettata : primo comma), quanto alla posizione del corrotto (sollecitazione non recepita : secondo comma) : non essendosi perfezionato l'accordo corruttivo, alla minore gravità del fatto corrisponde un affievolimento della sanzione nella misura di un terzo. Anche in questo caso si procede a querela della persona offesa.

La responsabilità amministrativa dell'ente resta confinata sul versante attivo del fenomeno (corruttore/offerente), siccome espressamente precisato dall'art. 25 ter lett. s bis) D.Lgs. 231/2001 attraverso l'identificazione dei titoli di reato rilevanti nelle sole previsioni tipiche dell'art. 2635 terzo comma e dell'art. 2635 bis comma primo cod. civ..

Abusi di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 individua - quale presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente - le ipotesi di reato previste dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) volte ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari e ad accrescere la fiducia degli investitori con la garanzia della loro regolarità : si tratta delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La natura delittuosa di siffatti illeciti conferma la necessità che siano integrati da comportamenti dolosi.

Peraltro, a fianco delle suddette fattispecie penali, il Testo Unico della Finanza contempla altresì ipotesi di violazioni amministrative, a quelle corrispondenti anche sotto il profilo nominalistico : l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, a livello di illecito amministrativo, sono rispettivamente previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter, sanzionati sia a titolo di dolo che di colpa secondo il principio generale dell'art. 3 Legge 689/1981. Anche in relazione a siffatti illeciti amministrativi è correlata una responsabilità a carico dell'ente nel cui vantaggio o interesse siano posti in essere, modellata sulla falsariga del D.Lgs. 231/2001; la competenza ad accertarne i presupposti e ad irrogare le eventuali sanzioni è tuttavia devoluta alla Consob, anziché all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale.

14) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)

La fattispecie di cui all'art. 184 T.U.F. – c.d. insider trading - contempla il caso di chi, possedendo informazioni privilegiate in ragione del proprio ruolo o carica societaria, ovvero in ragione dello svolgimento di determinate funzioni o attività lavorative e professionali, abusi della conoscenza così conseguita.

L'ambito di operatività della norma incriminatrice si precisa attraverso la delimitazione dei soggetti attivi in possesso dell'informazione privilegiata, l'individuazione della nozione di informazione privilegiata e del relativo oggetto, la descrizione della condotta tipica.

La cerchia dei soggetti attivi risulta ristretta dal necessario contatto con l'informazione privilegiata in ragione della qualifica rivestita (cosiddetti insiders primari); il reato questione pertanto può essere commesso da :

- a) membri di organi di amministrazione, direzione o controllo di società emittente strumenti finanziari;
- b) partecipi al capitale della società emittente;
- c) soggetti che esercitano un'attività lavorativa, professione o funzione che ne occasioni la percezione.

In linea di massima, il soggetto che utilizza l'informazione privilegiata "di seconda mano", in quanto indebitamente rivelatagli dall'insider primario, risponde non già dell'illecito penale, ma della variante amministrativa prevista dall'art. 187 bis : resta salva, secondo le regole generali del concorso di persone nel reato, la responsabilità penale del soggetto che non limitandosi alla mera ricezione della notizia, apporti uno specifico contributo alla realizzazione del reato (ad esempio nel caso dell'istigatore alla rivelazione della notizia privilegiata).

Le sopra menzionate qualifiche soggettive devono avere consentito l'accesso ad un'informazione privilegiata, la cui nozione si ricava dall'art. 181 T.U.F. : si tratta di una notizia di carattere preciso e concernente, in via diretta o indiretta, uno o più strumenti finanziari, ovvero i relativi emittenti, che non sia stata resa pubblica e che – qualora lo fosse – potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari cui si riferisce. Deve innanzitutto essere sottolineato il requisito della assenza di notorietà della notizia : la fattispecie richiede che l'informazione non sia stata resa pubblica, vale a dire agevolmente accessibile ad un numero indeterminato di persone. La nozione viene ulteriormente dettagliata dalla norma, innanzitutto, definendo il "carattere preciso" attraverso il riferimento a circostanze effettive ed attuali o di ragionevole verifica e attraverso la conseguente possibilità di trarne conclusioni sul suo effetto rispetto ai prezzi degli strumenti finanziari (art. 181 comma terzo T.U.F.) : in buona sostanza, vanno esclusi dall'ambito delle informazioni privilegiate i semplici rumors privi di un sostrato oggettivamente verificabile, le valutazioni soggettive o gli studi su un determinato settore di mercato o strumento finanziario; in secondo luogo, definendo l'idoneità dell'informazione ad alterare sensibilmente il prezzo dello strumento finanziario (c.d. price sensitivity) mediante il riferimento al suo presumibile utilizzo da parte di un investitore ragionevole nelle proprie scelte di investimento (art. 181 comma quarto T.U.F.): in buona sostanza, secondo l'elaborazione giurisprudenziale sul

punto, è sufficiente che l'informazione, per la natura della notizia veicolata o per il contesto in cui si inserisce, sia utilmente sfruttabile da un investitore ragionevole. Quanto all'oggetto, le informazioni privilegiate devono attenersi all'emittente di strumenti finanziari (c.d. corporate information) ovvero ad uno o più strumenti finanziari e, ancora, al mercato nel suo complesso (c.d. market information); l'ambito di applicazione tracciato dagli artt. 180 e 182 T.U.F. delimita in modo più stringente l'oggetto degli abusi di informazione privilegiata secondo il criterio della ammissione, o potenziale ammissione ad un mercato regolamentato italiano o di un Paese dell'unione europea : i relativi delitti ed illeciti amministrativi sono sanzionati qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Sul presupposto del possesso di un'informazione privilegiata, nel senso sopra descritto, il soggetto qualificato commette il reato di abuso laddove tenga una delle condotte tipiche contemplate nell'art. 184 T.U.F. : a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o altrui, su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata (il vantaggio informativo deve essere tenuto in considerazione nelle opzioni di investimento almeno in via concorrente : la responsabilità potrà essere esclusa solo ove sussistano ragioni autonome e prevalenti a fondamento dell'operazione; specifiche cause di esenzione sono dettate dall'art. 183 T.U.F. con riferimento alle operazioni sui propri titoli nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione condotte nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento); b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di una delle operazioni negoziali indicate alle precedenti lett. a (non è necessaria la comunicazione dell'informazione privilegiata, essendo sufficiente il suggerimento sulla scorta della medesima, purché abbia un'influenza determinante rispetto alla successiva condotta del destinatario).

L'oggetto della tutela va individuato nell'integrità e regolarità del funzionamento del mercato, ritenendosi che la disparità informativa rintracciabile nelle pratiche di insider trading si converta in fattore di alterazione del procedimento di formazione dei prezzi e di allontanamento degli investitori. La fattispecie risulta connotata in termini di pericolo, apparendo irrilevante il fatto che si realizzino eventuali plusvalenze o si contengano eventuali minusvalenze in conseguenza delle condotte tenute; la punibilità richiede il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza del carattere privilegiato della notizia nel momento in cui volontariamente la si utilizza, senza alcuna necessità di ulteriori finalità di profitto.

15) Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)

La fattispecie di manipolazione del mercato, prevista dall'art. 185 T.U.F., risulta esattamente sovrapponibile a quella di agiotaggio societario tipizzata dall'art. 2637

cod. civ., ripetendone le condotte di diffusione di notizie false (c.d. manipolazione informativa), di compimento di operazioni simulate ovvero impiego di altri artifici (c.d. manipolazione operativa), idonee a provocare una sensibile alterazione di determinati prezzi : la sola nota differenziale attiene all'oggetto del reato, in questo caso, individuato negli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione Europea.

Si tratta pertanto di reato comune, suscettibile di essere realizzato da chiunque, punibile a titolo di dolo generico e che si pone l'obiettivo di tutela della corretta formazione dei prezzi di strumenti finanziari quotati e che, in ragione della rilevanza assunta dal settore per le scelte di un vasto pubblico di risparmiatori, risulta sanzionato assai più severamente rispetto all'omologa fattispecie di reato societario.

Quanto alla descrizione degli elementi strutturali della fattispecie si rinvia alla breve descrizione dell'aggiotaggio societario di cui all'art. 2637 cod. civ.

2 bis. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Integrativa deve essere altresì applicata in funzione preventiva del rischio di commissione di reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

Recependo indicazioni europee (Direttiva UE 2017/1371) e più risalenti sollecitazioni giurisprudenziali (in particolare, Cass. Sez. Unite sent. 10561/2014 aveva già segnalato come, una volta constatato che l'autore materiale di siffatta tipologia di illeciti normalmente opera nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, la mancata previsione dei reati tributari denotasse aspetti di marcata irrazionalità rispetto alla stessa logica assunta a fondamento dell'intero impianto normativo), a partire dall'anno 2019, il legislatore ha introdotto taluni reati tributari nel catalogo degli illeciti penali che fungono da presupposto per la responsabilità amministrative dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La previsione della responsabilità amministrativa dell'ente si inquadra in un intervento legislativo volto ad un generale rafforzamento della risposta sanzionatoria nei confronti degli illeciti penal-tributari, che passa altresì attraverso l'inasprimento dei limiti edittali di pena, la rivisitazione al ribasso di talune soglie di punibilità e l'introduzione della confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis c.p. a carico del reo (colpisce denaro, beni, altre utilità di cui il condannato risulti titolare, o averne la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, senza poterne giustificare la provenienza).

In virtù del rinvio operato dall'art. 25 quinquedecies D.Lgs. 231/2001, ai fini della connessa responsabilità amministrativa dell'ente rilevano le seguenti fattispecie di reato : dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Unicamente ove presentino connotazioni di transnazionalità, ai fini di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, rilevano altresì le seguenti ulteriori fattispecie : dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000; omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

In caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie nella misura gradatamente previste (aumentate di un terzo in caso di profitto di rilevante entità); le sanzioni interdittive – anche cumulate – del divieto di contrarre con la p.a., della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi o della loro eventuale revoca, del divieto di pubblicizzare beni o servizi; la confisca del prezzo o del profitto realizzato dall'ente attraverso il reato tributario, che può essere ordinata anche su altri beni per un corrispondente valore (confisca c.d. per equivalente).

Si descrivono qui di seguito le singole ipotesi di reato tributario individuate dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 quale presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 2 D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che aveva registrato nella contabilità o detenuto a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi (vale a dire componenti, espressi in cifra, che concorrono a determinare in negativo il reddito o la base imponibile) fittizi. La norma non fissa alcuna soglia di punibilità, sicché il reato si realizza con la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Ires o dell'IVA , quale che sia l'ammontare di imposta evasa : peraltro, la pena è ridotta (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) quando l'ammontare degli elementi passivi indicati sia inferiore ad euro 100.000 .

Il reato si consuma con la sola presentazione della dichiarazione fiscale; essendo espressamente esclusa la punibilità del tentativo (art. 6 D.Lgs. 74/2000) la sola registrazione contabile del documento fittizio, o la sua detenzione, costituisce un antefatto meramente strumentale alla realizzazione dell'illecito e non punibile.

Secondo la definizione dettata dall'art. 1 lett. a) D.Lgs. 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Quanto all'aspetto formale, deve trattarsi di fattura, nel senso precisato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 : "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo" e rispondente ai requisiti formali ivi previsti; ovvero di altri documenti che assumono un analogo rilievo probatorio sì da poter essere legittimamente deducibili, risultando idonei a certificare gli estremi essenziali di un'operazione economica : vi sono ricompresi gli scontrini fiscali, la ricevuta fiscale, i documenti attestanti spese, i cedolini e le buste paga rilasciate ai lavoratori dipendenti, ecc. A questo riguardo si sottolinea come, sia proprio quel particolare valore probatorio riconosciuto sul piano tributario al documento utilizzato in supporto della dichiarazione e la conseguente maggior insidiosità offensiva a giustificare la mancata fissazione di una soglia di evasione ed il più rigoroso trattamento sanzionatorio riservato alla fattispecie dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000, rispetto alla residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici", di cui al successivo art. 3.

Quanto al contenuto descrittivo, la fattura o il documento equipollente risulteranno falsi ogniqualvolta vi sia una divergenza tra l'operazione commerciale reale e la sua rappresentazione, indipendentemente dal fatto che l'alterazione riguardi gli aspetti oggettivi (insistenza assoluta, quando non sia intercorsa alcuna effettiva operazione commerciale; ovvero relativa, quando risultino alterate le dimensioni delle controprestazioni : c.d. sovrapprestazione), ovvero i soggetti tra cui intercorre (non corrispondenza dei soggetti documentati rispetto a quelli che effettivamente pongono in essere l'operazione).

Commette pertanto il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 il contribuente che indichi elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti che attestino operazioni comunque non corrispondenti alla realtà economica sottostante (perché non è stata effettuata alcuna operazione, perché è stata effettuata a differenti parametri, o tra differenti soggetti), senza che assuma rilevanza il fatto che la falsità abbia carattere ideologico ovvero materiale (a seconda che il documento provenga o meno dal suo autore apparente : integra pertanto il reato tanto il fatto di colui che utilizza le fatture false ricevute da un compiacente emittente, quanto quello di colui che si avvalga di fatture false che aveva provveduto a formare da sé)⁴.

⁴ La falsità materiale ricorre allorchè il documento non è genuino : perché non proviene, in realtà, da colui che appare esserne l'autore, ovvero perché il documento originario ha subito delle alterazioni. La falsità ideologica ricorre invece quando il documento è bensì genuino (il documento è redatto dall'autore apparente e non ha subito alterazioni modificative), ma il suo contenuto non è veridico.

Ai fini della configurabilità del reato, alla volontà di realizzare il fatto tipico (la presentazione della dichiarazione fiscale) deve aggiungersi il *“fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”*, mirato non solo sull’obiettivo di ridurre l’ammontare dell’imposta da liquidare, bensì esteso a quello di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, secondo la descrizione fornita dalla norma definitoria dell’art. 1 lett. d) D.Lgs. 74/2000.

2) *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)*

Aperta dalla clausola di riserva iniziale che ne limita l’operatività *“fuori dei casi previsti dall’art. 2”*, la fattispecie istituita dall’art. 3 assume un carattere residuale, riferito al caso in cui la dichiarazione fiscale falsifichi la situazione del contribuente ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ricorrendo a mezzi fraudolenti diversi dalle fatture (e dai documenti a queste equiparati) per operazioni inesistenti : di talchè appare comprensibile come la condotta dichiarativa falsa – escluso il riferimento alle fatture contemplate in via esclusiva dal precedente art. 2 - possa investire non solo gli elementi passivi, i crediti e le ritenute fittizie, ma anche gli elementi attivi rappresentati in misura inferiore a quella reale.

L’autore è punito con la reclusione da tre ad otto anni.

Si sottolinea come la fattispecie sia caratterizzata da una condotta *“bifasica”* che si articola in due segmenti : la dichiarazione fiscale mendace e l’attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione. Siffatta attività ingannatoria si risolve poi nella realizzazione delle condotte tipiche previste in via alternativa dalla norma (*“compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”*, ovvero *“avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria”*), che ne definiscono il raggio d’azione rispetto tanto all’art. 2 (la cui nota distintiva è rappresentata dalle particolari modalità fraudolente in cui l’operazione è documentata, attraverso le fatture ed i documenti equipollenti), quanto al successivo art. 4 (limitato alla sola presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa per l’omessa indicazione di ricavi ovvero per l’allegazione di costi inesistenti, senza tuttavia alcuna ulteriore attività fraudolenta a sostegno del mendacio).

Per la sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici devono altresì concorrere congiuntamente le seguenti condizioni : a) che l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole tipologie, sia superiore a 30.000 euro; b) che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti sia superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Anche in questo caso è richiesto il dolo specifico rappresentato dal *“fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”*, nella duplice direzione descritta dall’art. 1 lett. d) D.Lgs. 74/2000, in funzione del contenimento dell’imposta da

liquidare ovvero del conseguimento di un indebito rimborso o di un inesistente credito d'imposta.

3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 8 D.Lgs. 74/2000 delinea una fattispecie di reato speculare a quella dell'art. 2, punendo il fatto di chi emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con l'identica sanzione da quattro a otto anni di reclusione, la parallela ipotesi attenuata laddove l'ammontare complessivo dell'importo esposto nelle fatture sia inferiore ad euro 100.000 per periodo d'imposta, l'esclusione della possibilità di un concorso reciproco fra le due ipotesi di reato sancita dal successivo art. 9 al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte.

Tale rigoroso trattamento sanzionatorio trae giustificazione, ancora una volta, dalla fede privilegiata e dal valore probatorio riconosciuto a siffatti documenti nella legislazione fiscale : purchè di fattura effettivamente si tratti, in ragione della rispondenza ai parametri fissati dall'art. 21 DPR 633/1972.

Ne consegue sul piano logico - e trova conferma nel tenore testuale della norma - che oggetto di penalizzazione è unicamente la falsità ideologica della fattura o degli altri documenti fiscali cui viene riconosciuto un analogo valore probatorio⁵. La dizione definitoria dell'art. 1 lett. a) - come già osservato - copre ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale : con riferimento tanto ai termini oggettivi dell'operazione (in senso assoluto, non essendone in realtà stata posta in essere alcuna; o relativo, essendone stata posta in essere una quantitativamente o qualitativamente diversa), quanto ai termini soggettivi (essendo in realtà intercorsa tra soggetti diversi).

La condotta consiste nell'emettere (riferibile alle fatture) o rilasciare (attagliata agli altri documenti, tipo ricevute e scontrini) : occorre comunque che il documento fiscale in questione acquisti rilevanza esterna, uscendo dalla sfera di disponibilità esclusiva del suo autore.

Si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona e consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità esclusiva della fattura o del documento, pur non essendo necessario che questo pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi ovvero che consegua l'indebito risparmio fiscale : la giurisprudenza ne sottolinea il carattere di "pericolo astratto", deducendone la sufficienza del mero compimento dell'atto tipico ai fini della configurabilità del reato.

Non essendo previste soglie quantitative, integra il reato anche l'emissione di una singola fattura, di qualsivoglia importo; in ragione peraltro dell'ordinaria eventualità di una reiterazione, il legislatore ha previsto che la plurima emissione nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato : in tal caso il reato si consuma con l'ultima emissione nel corso dell'anno d'imposta corrente.

⁵ L'estraneità del falso materiale rispetto all'art. 8, non implica tuttavia l'irrelevanza penale del fatto : il suo autore potrebbe rispondere del reato di cui all'art. 2, ove utilizzate nella dichiarazione fraudolenta.

L'art. 8 D.Lgs. 74/2000 richiede espressamente che l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia retta dallo specifico scopo di "consentire a terzi l'evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto". Si tratta pertanto di un delitto punibile a titolo di dolo specifico, nel quale la coscienza e volontà del fatto tipico deve essere preordinata a favorire l'altrui evasione fiscale : peraltro, non è necessario che tale finalità sia esclusiva, ben potendosi ammettere la coesistenza di scopi ulteriori e diversamente orientati (in particolare la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza del reato allorché un fine di lucro personale dell'emittente risultava concorrente con quello di permettere a terzi l'evasione fiscale).

4) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 10 D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è necessario che la condotta conduca al risultato di un'assoluta impossibilità di ricostruzione del reddito imponibile, essendo sufficiente che abbia reso più difficoltosa l'attività di verifica : il reato non è pertanto escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuto pervenire attraverso controlli incrociati, reperimento di dati e documentazione presso soggetti terzi, ecc.; del resto, l'amministrazione finanziaria nel ricostruire redditi e volume d'affari può anche prescindere dalla documentazione contabile del contribuente, laddove questa risulti lacunosa o indisponibile, e fare ricorso a criteri presuntivi determinando comunque le risultanze dell'accertamento.

Anche questa fattispecie risulta caratterizzata da un dolo specifico : alla coscienza del fatto tipico (la condotta di distruzione o di occultamento idonea a compromettere la sufficienza dell'impianto contabile ai fini dell'accertamento reddituale) deve aggiungersi l'ulteriore finalità di consentire l'evasione fiscale, propria o altrui, delle imposte dirette o sul valore aggiunto.

5) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 11 D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. I limiti minimo e massimo di pena sono aumentati - da uno a sei anni di reclusione - ove l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi superi i duecentomila euro.

Innovando alle precedenti modulazioni della fattispecie, la norma non richiede che siano in atto accessi, ispezioni o verifiche fiscali, nè pregressi atti di accertamento, iscrizioni a ruolo o procedure di riscossione coattiva dei tributi : la condotta tipica -

costituita da atti di alienazione simulata ovvero dal compimento di altri atti fraudolenti su beni pignorabili ai fini dell'esazione tributaria – potrà venire in essere in qualsiasi momento. Assume i caratteri della simulazione o della frode la condotta che determina nei confronti dell'erario una apparente dismissione del bene dal patrimonio del debitore sì da renderne impossibile o comunque più difficile il recupero : non rilevano, dunque, i fisiologici atti di disposizione del proprio patrimonio che il contribuente può liberamente compiere, quanto piuttosto la disposizione fraudolenta che risulta oggettivamente idonea a ingannare il terzo sulla reale consistenza del patrimonio stesso (l'ampia dizione normativa ricomprende tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti – nella casistica giurisprudenziale si rinvencono donazioni, costituzioni di trust o di fondi patrimoniali, alienazioni a prezzo vile, ecc. - siano tuttavia connotati da tratti di inganno o di artificio, risolvendosi in uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali per il pagamento dei tributi).

La norma peraltro non richiede un effettivo pregiudizio per l'esecuzione esattoriale, bastando la mera idoneità della condotta – da apprezzare con giudizio ex ante - a renderla almeno parzialmente inefficace.

Esclusa dal piano strutturale, l'esecuzione esattoriale resta prevista come mero termine di riferimento soggettivo della condotta : la giurisprudenza ormai univoca ne deduce la natura di reato di pericolo, con una notevole anticipazione della tutela penale rispetto all'effettiva lesione degli interessi erariali.

Ai fini della configurabilità del reato è richiesto il dolo specifico di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto : la necessità di un dolo specifico impone che il soggetto agente sia consapevole dell'obbligo tributario a suo carico e voglia le condotte dispositive, simulate o fraudolente, al fine di sottrarsi al medesimo.

Il reato si perfeziona, infine, al superamento della soglia di punibilità pari a cinquantamila euro (il superamento di euro duecento mila comporta un aggravamento di pena); tale soglia di punibilità riguarda peraltro il credito erariale e non già il valore dei beni fraudolentemente sottratti, il quale ben potrebbe attestarsi al di sotto della stessa : il tenore letterale della norma, che riferisce la soglia unicamente al credito agito, e la possibilità che la procedura di riscossione possa essere anche solo "in parte" pregiudicata dalla condotta fraudolenta, di fatto ammettendo che il valore del bene sottratto possa risultare inferiore alla pretesa, inducono a ritenere arbitrario che il suo superamento costituisca predicato di entrambi.

Il secondo comma dell'art. 11 D.Lgs 74/2000 infine contempla un'ulteriore fattispecie di sottrazione, nel peculiare contesto della transazione fiscale prevista in ambito fallimentare, sanzionando con identiche pene la condotta di colui che indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi, o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, nella documentazione presentata ai fini delle procedure di cui agli artt. 160, 161, 182 bis e 182 ter Legge Fall.

6. Ulteriori reati tributari previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente dall'art. 25 quinquiesdecies secondo comma D.Lgs. 231/2001

Alla duplice condizione di essere “commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, costituiscono altresì ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente i seguenti reati :

- 6.1) dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 D.Lgs. 74/2000 : chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni;
- 6.2) omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 D.Lgs.74/2000 : chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila;
- 6.3) indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 : chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

3. Processi sensibili nell'ambito dei reati societari e di abuso di mercato

I principali processi sensibili, già esposti nella parte generale del presente documento, che Finaosta S.p.A. ha individuato al proprio interno sono i seguenti :

- 1) Gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo
- 2) Gestione dei rapporti con i sindaci e con i soci in relazione allo svolgimento delle attività di controllo
- 3) Gestione delle operazioni di restituzione conferimenti, di riduzione capitale sociale, di ripartizioni di utili o riserve, di formazione fittizia del capitale, di acquisto - sottoscrizione azioni sociali con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve
- 4) Gestione delle partecipazioni
- 5) Gestione della comunicazione degli interessi degli amministratori
- 6) Negoziazione di contratti di acquisto di beni e servizi
- 7) Gestione delle operazioni connesse con l'esercizio delle funzioni di vigilanza

- 8) Gestione delle informazioni e dell'attività di investimento mobiliare – Gestione della liquidità
- 9) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

3 bis . Processi sensibili nell'ambito dei reati tributari

I principali processi sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che Finaosta S.p.A. ha individuato al proprio interno sono i seguenti :

- 1) Gestione dei contratti di acquisto di beni e servizi
- 2) Gestione dei pagamenti
- 3) Gestione della contabilità
- 4) Gestione degli adempimenti fiscali

4. Regole Generali

4.1 Il sistema in linea generale

L'attività svolta dalla società attraverso i processi sensibili risulta disciplinata in via principale dalla normativa civilistica di riferimento (Codice Civile), dai principi contabili nazionali ed internazionali, dai regolamenti emanati dalle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob), nonché dalla legislazione statale, dai regolamenti e dalle circolari delle Autorità competenti in materia fiscale (M.E.F. e Agenzia delle Entrate).

Ad ulteriore dettaglio, Finaosta S.p.A. ha adottato il presente modello per l'organizzazione, gestione e controllo della propria attività, e specifiche procedure per regolarne i processi più rilevanti e ricorrenti.

Tutte le Operazioni sensibili, pertanto, devono essere svolte conformandosi alla vigente legislazione primaria, secondaria e di settore, alle regole del presente modello ed alla disciplina contenute nelle singole procedure interne.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di

conoscibilità all'interno della società; chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono improntate ai seguenti criteri :

- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, il soggetto che lo controlla. In questo ambito assumono rilevanza fondamentale i controlli di linea;
- b) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione.
- d) impostazione di eventuali sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna sulla base di obiettivi raggiungibili e adeguati ad una sana e prudente gestione aziendale, a seguito di definizione e approvazione da parte degli organi competenti

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Integrativa dispone l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Finaosta S.p.A., dei Dipendenti e dei Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter, 25 sexies e 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001); ciascun componente degli organi di gestione o controllo, dipendente, consulente deve osservare le norme del codice civile, i regolamenti delle autorità di vigilanza, i principi contabili nazionali elaborati dall'OIC o internazionali IAS/IFRS e le relative interpretazioni IFRS Interpretations Committee, la normativa primaria e secondaria vigente in materia fiscale, i principi espressi nel Codice Etico e attenersi scrupolosamente ai principi ed alle procedure aziendali, ancorché non richiamate nella presente Parte Integrativa.

La presente Parte Integrativa prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di :

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività correlate agli adempimenti di natura fiscale, con particolare riferimento – in via esemplificativa a : gestione della contabilità, registrazione, controllo e pagamento delle fatture passive e degli altri documenti di spesa, emissione, registrazione controllo e incasso delle fatture attive (altri documenti equipollenti); redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
5. Tenere un comportamento corretto nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne al fine di evitare un concorso della Società alla integrazione di specifici reati potenzialmente derivanti dalla attività di detenzione di partecipazioni;
6. Curare e aggiornare la propria preparazione professionale con riferimento alla materia societaria e finanziaria, anche con riferimento agli illeciti penali e amministrativi ivi previsti : a tale proposito Finaosta S.p.A. concorre alla formazione professionale dei propri dipendenti e dei membri degli organi di amministrazione e controllo attraverso l'allestimento di corsi di aggiornamento e giornate di studio dedicati alle relative tematiche.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti:

- Con riferimento al presente punto 1;

è fatto divieto, in particolare, di :

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- Con riferimento al precedente punto 2;

è fatto divieto di:

- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Le operazioni riferite alle precedenti lett. c), d), e) f), g), che riguardino Finaosta S.p.A., devono essere comunque deliberate dal Consiglio di amministrazione, a seguito di contestuale verifica della consistenza del capitale e delle riserve indisponibili nell'esercizio in corso e non unicamente sulla scorta delle risultanze dell'ultimo bilancio disponibile; deve essere previamente comunicata al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza con l'illustrazione delle ragioni economiche e giuridiche che la giustificano e del relativo impatto sul patrimonio della società; l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente comunicato al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

Parimenti Finaosta S.p.A., e principalmente per il tramite delle strutture interne competenti, dovrà porre attenzione, in qualità di Socio, alla regolarità delle operazioni che interessano il capitale sociale delle società partecipate / controllate : tali operazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al Collegio Sindacale di Finaosta S.p.A., salvo quanto previsto al successivo punto 5.3 ultima parte.

- Con riferimento al precedente punto 3;

Finaosta S.p.A. attua e implementa nel continuo gli interventi di natura organizzativa e contabile necessari a rilevare dati ed informazioni utili per la compilazione e l'invio delle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza secondo la normativa applicabile.

Alle ispezioni, verifiche, indagini svolte dalle Autorità di Vigilanza devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati o preposti ai sensi delle mansioni ricoperte; costoro devono darne comunicazione, tramite @mail, all'Organismo di Vigilanza.

Tutto il personale coinvolto deve tenere un comportamento trasparente, leale e collaborativo, con tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti, dati, informazioni richiesti dall'Autorità di Vigilanza

Devono essere conservati i verbali che ne documentano il procedimento. Laddove il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi

fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e/o del socio.

Tutte le richieste di informazioni e consultazione formulate dal Collegio Sindacale devono essere comunicate senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

- Con riferimento al precedente punto 4;

E' fatto divieto di registrare in contabilità e conseguentemente utilizzare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per indicare elementi passivi fittizi con riferimento a qualsivoglia aspetto oggettivo, soggettivo, quantitativo e qualitativo dell'operazione economica sottostante; è fatto altresì divieto di emettere fatture o altri documenti non esattamente corrispondenti all'operazione economica rappresentata, con riferimento a qualsivoglia aspetto oggettivo, soggettivo, quantitativo e qualitativo.

Tutte le operazioni del ciclo attivo o del ciclo passivo intrattenute devono rispondere ad un effettivo, concreto e puntuale interesse economico della società e non possono trovare giustificazione in una finalità di natura esclusivamente fiscale, propria o altrui.

In merito al processo di segnalazione degli interessi in conflitto, gli amministratori devono comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale e fornendo le necessarie informazioni, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in una determinata operazione della Società. La comunicazione dell'interesse deve essere effettuata anche in caso di mancata partecipazione alla deliberazione e questa deve essere prodotta in tempo utile per le opportune valutazioni da parte dei soggetti indicati nel periodo precedente.

Per quanto attiene al processo sensibile individuato nella negoziazione contrattuale per l'acquisto di beni e servizi, si rinvia ai principi generali fissati nel Codice Etico ed alle regole e procedure contenute nella Parte Integrativa 1 (Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) del presente Modello, giacché quanto ivi previsto risulta efficacemente idoneo a contenere altresì il rischio di commissione dei reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati in forma attiva (artt. 2635 terzo comma e 2635 primo comma bis cod. civ.).

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

5.1 Gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del Gruppo

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali. In particolare si richiamano a questo proposito le seguenti:

- n. 1a Assunzione e Gestione di partecipazioni
- n. 1b Trattamento contabile delle partecipazioni
- n. 12 Redazione del Bilancio
- n. 13 Gestione della Tesoreria
- n. 14 Gestione Cassa e Valori
- n. 15 Contabilità Generale
- n. 17 Adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi
- n. 19 Segnalazione di vigilanza alla Banca d'Italia
- n. 27 Monitoraggio del credito
- n. 28 Monitoraggio contabile del credito
- n. 47 Centrale Rischi Banca d'Italia
- n. 49 Determinazione delle Commissioni
- n. 50 Gestione Rendicontazione all'Amministrazione Regionale
- n. 59 Redazione del Bilancio consolidato
- n. 60 Amministrazione trasparente
- n. 61 Monitoraggio del Credito - Revisione Istruttoria

Tali procedure :

- individuano il responsabile / i responsabili alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio (individuale e consolidato);
- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- impongono la veridicità, completezza e adeguatezza valutativa in aderenza ai principi contabili nazionali ed internazionali riconosciuti, per quanto attiene ai dati ed alle informazioni che vengono forniti e trattati nel processo di redazione dei documenti contabili; tali caratteristiche vengono assicurate dai soggetti responsabili alla tenuta della contabilità attraverso lo stesso rilascio dei dati e delle informazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

La presente Parte Integrativa dispone ulteriormente che :

- il progetto di bilancio sia consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione per l'approvazione dello stesso con attestazione idonea a documentare l'avvenuta consegna;
- entro i termini previsti per la predisposizione della relazione al bilancio da parte del Collegio Sindacale, si svolga una riunione tra la società di revisione e certificazione, l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, indetta da quest'ultimo ed avente per oggetto tale documento contabile; ne sia redatto un verbale da conservare agli atti dell'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali modifiche effettuate post approvazione del progetto di bilancio dovranno essere tempestivamente comunicate agli organi competenti in modo formale;
- sia comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza : a) la scelta della società di revisione, unitamente agli elementi valutativi che l'hanno determinata; b) *la comunicazione Consob circa l'insussistenza di cause di incompatibilità da tra la società di revisione e Finaosta S.p.A.*; c) ogni altro incarico – diverso da quello concernente la certificazione del bilancio - che si intenda conferire alla medesima società di revisione con l'osservanza della procedura di cui al seguente punto 2;
- *qualsivoglia comunicazione inerente la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, ovvero gli strumenti finanziari emessi dalla società o sue controllate/collegate, diretta al pubblico in forma di comunicato della società debba essere, prima del suo rilascio, approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o da altro soggetto apicale sulla scorta di una bozza di comunicazione redatta dalla funzione aziendale coinvolta nell'oggetto della comunicazione e sottoscritta dal suo responsabile, nonché previa trasmissione della bozza e della versione approvata all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.*

5.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

Nei rapporti tra Finaosta S.p.A. e la società di revisione contabile, sono adottati i seguenti presidi:

- Rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile (n. 40 Gestione Acquisti);
- Gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione già incaricata, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della suddetta società di revisione: eventuali deroghe potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

5.3 Operazioni relative al capitale sociale di Finaosta o delle sue controllate / partecipate

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Finaosta S.p.A. (costituzione o aumento del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, riduzione del capitale sociale, ripartizione di utili e riserve, acquisto e sottoscrizione di azioni proprie), le operazioni di fusione e scissione, nonché la costituzione di società, l'acquisto / sottoscrizione, la cessione di partecipazioni di Finaosta S.p.A. devono essere effettuate nel rispetto della normativa primaria e regolamentare, nonché delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Tutte le operazioni incidenti sul Capitale Sociale (ricostituzione o aumento del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, ripartizione di utili e riserve, acquisto e sottoscrizione di azioni proprie) delle società partecipate devono essere approvate da parte del Consiglio di Amministrazione e comunicate al Collegio Sindacale o, nei casi eccezionali in cui queste siano oggetto di definizione da parte di soggetti / organi diversi e delegati, questi ultimi dovranno rendicontare tempestivamente quanto definito all'Organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.

5.4 Gestione delle informazioni e dell'attività di investimento mobiliare – Gestione della liquidità

L'operatività di investimento e disinvestimento mobiliare effettuate da Finaosta S.p.A. deve rispettare i limiti previsti nelle Politiche di Assunzione dei Rischi (gestione della liquidità). Queste sono approvate da parte Consiglio di Amministrazione. Il Servizio Finanza e il Risk Management Funzione Antiriciclaggio - Ufficio Controllo Rischi sono le principali unità organizzative aziendali atte a monitorare il rispetto dei limiti richiamati..

Le operazioni di investimento e disinvestimento mobiliare devono essere decise ed eseguite nel rispetto delle regole disciplinate nella procedura operativa n°13 – Gestione della Tesoreria. Ogni tipologia di operatività non prevista dalle Politiche di Assunzione dei Rischi dovrà essere proposta, valutata e approvata da parte del Consiglio di Amministrazione.

La gestione, da parte di chiunque, di informazioni relative a strumenti finanziari quotati o non quotati piuttosto che l'operatività sugli stessi dovrà essere sempre improntata a caratteri di trasparenza e correttezza evitando la diffusione di notizie false o il compimento di specifiche operazioni in grado di provocare una sensibile alterazione del prezzo / valore.

La selezione dell'intermediario finanziario per l'eventuale gestione delle operazioni di investimento/disinvestimento mobiliare avviene secondo la procedura n. 40 Gestione Acquisti.

5.5 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi :

- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sui reati societari;
- Trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, con congruo anticipo, della documentazione relativa ai diversi punti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- Adozione dell'obbligo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ricordare, tramite apposita formalizzazione, agli amministratori, in ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, sulla necessità di dichiarare l'esistenza di loro eventuali concomitanti interessi, propri o per conto di terzi, in operazioni poste in essere dalla Società e oggetto di trattazione nel corso dell'adunanza stessa. Le (eventuali) dichiarazioni degli amministratori saranno oggetto di verbalizzazione;
- Formalizzazione e/o aggiornamento continuativo di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

6. Prevenzione del rischio di commissione di reati tributari

Con riferimento al rischio di reati tributari, natura, mission e operatività della società evidenziano principalmente problematiche gestionali connesse alla necessità di assicurare :

l'esatta corrispondenza delle fatture emesse o ricevute alla realtà dell'operazione economica sottostante, al fine di prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali – in tutto o in parte, sotto il profilo oggettivo o soggettivo – fittizi; la precisa contabilizzazione delle operazioni economiche intrattenute ed il coerente svolgimento dei conseguenti incassi e pagamenti; il puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte (con particolare riferimento a quelle sui redditi e sul valore aggiunto).

I processi potenzialmente interessati dal fenomeno sono i seguenti :

a) *gestione dei contratti di acquisto di beni e servizi*, le cui modalità devono garantire: un'idonea selezione della controparte; una distinzione tra le funzioni di istruttoria, approvazione e pagamento; congruità tra la prestazione/fornitura e il prezzo pattuito; la formalizzazione del contratto; l'acquisizione e conservazione della documentazione in ordine all'effettiva esecuzione della prestazione concordata.

A questo riguardo la società ha adottato la procedura n. 40 – Gestione Acquisti, che deve intendersi qui integralmente richiamata.

b) *gestione della contabilità coerente con i fatti economici rappresentati*
e

c) *gestione degli incassi e pagamenti*, che deve avvenire in modo congruo rispetto ai documenti contabili, attraverso modalità che ne consentano la costante tracciabilità e rispondenza all'operazione documentata nelle fatture, prevedendo il controllo delle procedure istituite per la scelta del contraente e la verifica dell'effettività qualitativa e quantitativa della prestazione.

A questo riguardo la società ha adottato la procedura n. 15 – Contabilità Generale, che deve intendersi qui integralmente richiamata.

d) *adempimenti fiscali* : il processo si sviluppa attraverso la predisposizione dei dati, il calcolo delle imposte, la redazione e presentazione delle relative dichiarazioni, il versamento delle imposte dovute, attività affidate alla responsabilità e al coordinamento del Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza.

A questo riguardo la società ha adottato la procedura n. 17 – Adempimenti Fiscali, Previdenziali e Assicurativi, che deve intendersi qui integralmente richiamata.

7 Le verifiche dell'organismo di controllo

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quando esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (cfr. cap. 10 Parte Generale) controlli a campione, senza preavviso, sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari e tributari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alla regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tale fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato – a cura del soggetto incaricato di rappresentare Finaosta s.p.A. - in caso di :

- avvio di verifiche fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza;
- redazione di processi verbali di constatazione e notifiche di avvisi di accertamento;
- processi pendenti avanti le commissioni tributarie e conseguenti aggiornamenti, con trasmissione dei relativi provvedimenti.

8. Profili disciplinari e sanzionatori.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dalla Parte Integrativa 2 del Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Finaosta S.p.A. degli obblighi di diligenza imposti dall'art. 2104 cod. civ..

Eventuali violazioni alle suddette disposizioni e regole comportamentali, pertanto, costituiscono illecito disciplinare ed espongono l'autore alle conseguenze sanzionatorie irrogabili in conformità a quanto previsto dall'art. 7 Legge 300/1970 (Statuto del Lavoratori), dal vigente CCNL di categoria e dal presente Modello Organizzativo Parte Generale.